



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 dicembre 2020
(OR. en)

13635/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0351(NLE)**

PECHE 412

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 792 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda le possibilità di pesca della busbana norvegese nel 2020

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 792 final.

All.: COM(2020) 792 final



Bruxelles, 4.12.2020
COM(2020) 792 final

2020/0351 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda le possibilità di pesca
della busbana norvegese nel 2020**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Come ogni anno, a ottobre il Consiglio fissa un TAC preliminare per la pesca della busbana norvegese che inizia il 1° novembre. Quest'anno, tuttavia, il TAC preliminare copre solo il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 in attesa dell'esito di consultazioni con i paesi terzi. Da informazioni recenti risulta che il livello del TAC fissato è insufficiente e dovrebbe pertanto essere adeguato.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta fissa i contingenti a livelli coerenti con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dello strumento**

Atto giuridico proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il controllo dell'utilizzo delle possibilità di pesca sotto forma di TAC e contingenti è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

- **Illustrazione dettagliata della singola disposizione della proposta**

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio al fine di adeguare il TAC preliminare fissato dal regolamento (UE) 2020/1579 per la busbana norvegese per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Il TAC per la busbana norvegese è fissato nel regolamento sulle possibilità di pesca relativo all'Atlantico e al Mare del Nord. Poiché tuttavia la pesca si svolge dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, per ragioni di calendario si fissa un TAC preliminare mediante il regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il Mar Baltico, che è adottato in ottobre. Il TAC viene successivamente adeguato quando il regolamento sulle possibilità di pesca relativo all'Atlantico e al Mare del Nord viene adottato, il che consente inoltre di inserire i possibili elementi derivanti dalle consultazioni dell'UE con la Norvegia.

Un TAC preliminare per la busbana norvegese è stato dunque fissato nel regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio del 29 ottobre 2020 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento

(UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque. Sulla base dei migliori e più recenti pareri scientifici disponibili del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), il TAC dell'Unione per la busbana norvegese per 12 mesi sarebbe prossimo alle 140 000 tonnellate. Quest'anno, tuttavia, il TAC preliminare per la busbana norvegese è stato fissato a 30 000 tonnellate per coprire solo il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 in attesa dell'esito di consultazioni con i paesi terzi.

Nel frattempo, recenti informazioni fornite dalla Danimarca, che è pressoché il detentore esclusivo del contingente nella pesca della busbana norvegese, indicano tuttavia che il TAC preliminare è insufficiente in considerazione dell'attività di pesca prevista fino alla fine dell'anno. La campagna di pesca principale si estende da settembre a gennaio a seconda degli anni, con un picco da ottobre a dicembre. I più recenti dati sulla pesca presentati indicano catture pari a circa 3 700 tonnellate a settembre e superiori a 21 000 tonnellate in ottobre. La Danimarca prevede che il livello di catture a novembre e dicembre sia almeno analogo a quello di ottobre. Il TAC per la busbana norvegese fissato nel regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio dovrebbe pertanto essere aumentato al fine di consentire la prosecuzione della pesca fino alla fine dell'anno nel pieno rispetto del parere del CIEM sulle catture.

- **Consultazione del Regno Unito**

Poiché il presente regolamento deve essere adottato nel corso del periodo transitorio previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione consulterà il Regno Unito conformemente all'articolo 130, paragrafo 1, di detto accordo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda le possibilità di pesca della busbana norvegese nel 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio¹ stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Esso ha fissato tra l'altro le possibilità di pesca fino al 31 ottobre 2020 per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse nelle acque della divisione 3a del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio², tra l'altro, ha modificato il regolamento (UE) 2020/123 per fissare le possibilità di pesca preliminari in modo da coprire il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 per la suddetta pesca.
- (3) Poiché tali possibilità di pesca preliminari coprono solo due mesi della campagna di pesca, esse sono state fissate ben al di sotto del parere sulle catture fornito dal CIEM.
- (4) La campagna di pesca per la busbana norvegese solitamente si estende da settembre a gennaio, con un picco da ottobre a dicembre. Dai più recenti dati sulle catture presentati alla Commissione risulta che a ottobre sono state catturate oltre 21 000 tonnellate di busbana norvegese. Dall'estrapolazione di tali numeri in base ai modelli di cattura storici della pesca della busbana norvegese risulta che tali possibilità di pesca preliminari non saranno verosimilmente sufficienti a coprire l'attività fino alla fine dell'anno. È pertanto opportuno adeguare tali possibilità di pesca preliminari in base alle stime più recenti, sempre nel pieno rispetto del parere del CIEM.

¹ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio del 29 ottobre 2020 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.
- (6) Poiché tali possibilità di pesca preliminari coprono il periodo fino al 31 dicembre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (7) Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2020/123

Il regolamento (UE) 2020/123 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente